

**CONVENZIONE  
TRA  
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
ED IL CAF**

.....  
**PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE ISEE  
PER GLI ANNI 2012 E 2013**

L'anno....., il giorno ....., del mese di ....., in ....., con la presente scrittura redatta in due copie, da valere ad ogni effetto

**LE SOTTOSCRITTE PARTI**

il ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in ....., il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello **"ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE"**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di ..... (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il comparente dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(in appresso più brevemente "CAF")

**PREMESSO CHE**

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in particolare l'art. 34 della legge n. 183 del 2010, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, l'INPS deve fornire alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale, un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo;
- la raccolta e la conservazione dei dati avviene nel rispetto della normativa concernente la privacy;

- ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, l'ente a cui è presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS;
- con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001 e n. 155 del 6 luglio 2001, è stato definito il quadro normativo per la realizzazione della banca dati;
- l'art. 34 della legge n. 183/10 e l'art. 38 del decreto legge 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno previsto un sistema di controlli attraverso uno scambio di informazioni tra INPS ed Agenzia delle Entrate;
- l'art 5 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con D.P.C.M., da emanare entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali e che, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del citato decreto, è abrogato, tra l'altro, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- lo stesso art. 5 prevede che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le modalità per rafforzare il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;
- l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito, dispone che l'INPS provveda, tra l'altro, "ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011";

#### **VISTO CHE**

- in base all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. del 18 maggio 2001, i comuni, gli enti erogatori e le sedi INPS presso i quali può essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), sono tenuti ad assicurare l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione, anche con la collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale;
- già per gli anni dal 2001 al 2007 l'Istituto ha stipulato la convenzione con i CAF per la raccolta delle dichiarazioni concernenti la situazione economica dei richiedenti prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto (delibera n. 46 del 23.04.2008) ha stabilito la proroga della convenzione con i Centri di assistenza fiscale per la raccolta e la trasmissione

delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE alle stesse condizioni previste nella convenzione scaduta il 31.12.2007 fino al completamento del quadro normativo previsto dall'art. 1, comma 344 della citata legge 244/2007 e all'emanazione del relativo decreto attuativo, mai emanato e successivamente superato dalla legge 183/2010;

- l'art. 34 della legge 183/2010, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 4 bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fa salva la possibilità per l'Istituto di stipulare apposite convenzioni con i Centri di assistenza fiscale per l'alimentazione del sistema informativo ISE/ISEE;
- la costituzione del data base così alimentato permette agli enti erogatori di interrogare direttamente la banca dati dell'INPS per conoscere i dati anagrafici ed economici ed i relativi indicatori ISE e ISEE;
- l'indicatore economico e la banca dati vengono utilizzati da molte amministrazioni pubbliche per l'erogazione di diversi servizi e il controllo dei beneficiari;
- con determinazione 18 dicembre 2012, n. 233, il Presidente dell'INPS ha approvato lo schema della presente convenzione,

Tutto quanto premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1**

#### *Oggetto della convenzione*

L'INPS affida, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati CAF, il servizio per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Sono esclusi dall'affidamento del servizio di cui al comma precedente, e dunque non hanno facoltà di stipulare la presente convenzione, i CAF responsabili di gravi inadempienze accertate dalla Direzione centrale Audit, Ispettorato e Sicurezza dell'INPS alla data di stipula della convenzione.

### **Art. 2**

#### *Contenuto del servizio*

L'INPS concorda con i CAF le seguenti modalità per lo svolgimento del servizio verso i soggetti che rilasciano la DSU:

- assistenza al soggetto dichiarante, durante la compilazione del modello di DSU ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE con l'esame dell'eventuale documentazione reddituale, come previsto dall'art. 6 della presente convenzione; l'assistenza riguarderà esclusivamente quanto previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130, art. 2 "Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente";
- ricezione e verifica della completezza delle DSU previste dall'art. 4 del d.lgs. 109/98, così come risulta modificato dall'art. 34 della legge n. 183 del 2010, e secondo il modello-tipo

contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001 o altro modello, definito successivamente con apposito allegato tecnico, in applicazione dell'art. 5 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;

- controllo dell'identità del dichiarante e conservazione della copia del documento di riconoscimento;
- controllo della correttezza del codice fiscale del singolo dichiarante e dei familiari, tramite il relativo documento oppure tramite l'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL o altri strumenti disponibili);
- rilascio all'utente di:
  1. copia dell'attestazione provvisoria e della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE e recante l'identificazione del CAF e la firma dell'operatore;
  2. dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere alla banca dati dell'INPS, entro dieci giorni, i dati contenuti nella DSU;
  3. una nuova attestazione, a seguito dei controlli automatici dell'Agenzia delle entrate ex art. 34 della legge 183/10, che ha riformulato il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 109/98, contenente le omissioni o difformità rilevate tra i dati autocertificati e quelli in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, che sostituisce l'attestazione rilasciata precedentemente.
- Trasmissione dei dati per via telematica all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'ISE e dell'ISEE, entro 10 giorni dalla presentazione della DSU, a decorrere dall'ora 00.01 del giorno successivo a quello della stessa presentazione.

I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi, secondo le prescrizioni previste al successivo art. 8, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e degli enti erogatori. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, trascorsi due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i CAF procedono alla distruzione dei dati medesimi.

### **Art. 3**

#### *Impegni delle parti*

L'INPS fornirà specifiche direttive alle proprie Sedi nell'ottica di agevolare un rapporto costruttivo tra i CAF e l'utenza.

Parimenti i CAF forniranno analoghe direttive alle proprie strutture territoriali al fine di agevolare il rapporto con l'utenza.

### **Art. 4**

#### *Procedure di supporto*

L'Istituto fornisce ai CAF:

- Il tracciato record per l'invio dei dati alla Banca Dati Nazionale;
- Il programma di controllo dei flussi delle informazioni inviate all'INPS;
- Il layout di stampa su modulistica INPS;
- Su richiesta del singolo CAF, il software per il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

#### **Art. 5**

##### *Termini per la trasmissione*

Il CAF, elabora e trasmette i dati acquisiti all'INPS che, entro le 24 ore successive, invia la conferma circa l'esattezza del calcolo degli indicatori ISE e ISEE. Nella stessa comunicazione, saranno evidenziate le dichiarazioni non accettate inviate dal CAF che provvederà a darne comunicazione al cittadino.

Il rispetto del termine, previsto dalla legge, per la trasmissione dei dati all'INPS, sarà oggetto di verifica e controlli tecnici da parte dell'Istituto.

L'INPS si riserva di sanzionare, con l'esclusione dalla convenzione, i CAF per i quali sarà rilevato un ritardo nella trasmissione di dati non giustificato rispetto al termine previsto dalla legge (10 giorni dalla data di acquisizione così come esplicitato al successivo art. 14, comma 2, punto 1).

#### **Art. 6**

##### *Verifiche delle dichiarazioni*

Il CAF, per verificare l'ultima dichiarazione presentata dall'utente, nel caso in cui fossero intervenute variazioni del reddito e/o l'utente non fosse certo degli ultimi dati inviati, potrà accedere all'utilità "lista dichiarazioni" che sarà messa a disposizione dall'INPS.

L'accesso potrà avvenire solo dietro specifica delega rilasciata dall'interessato e che il CAF si impegna a conservare ed esibire a fronte di controlli dell'Istituto.

Al fine di agevolare riscontri diretti da parte dei CAF l'INPS invierà, periodicamente, una reportistica sui soggetti a carico dei quali risultino per uno stesso anno più DSU. Su tale reportistica i CAF si impegnano ad effettuare i necessari controlli e a fornire all'INPS tempestiva comunicazione per tutte le DSU oggetto di erroneo invio.

Il CAF si impegna ad informare il soggetto richiedente che un'unica DSU è valida per un anno e per tutte le prestazioni previste, fatta salva la possibilità da parte degli enti erogatori di prestazioni di richiedere l'aggiornamento della DSU in corso di validità, se non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente.

Il CAF si impegna a non accettare, nell'arco dell'anno di validità espressamente indicato nella certificazione rilasciata all'utente (art. 6 comma 5 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242), per lo stesso nucleo familiare, dichiarazioni successive a quella già certificata, con valori inalterati, rilevati nello stesso arco temporale, nelle componenti economiche e anagrafiche.

Il CAF si impegna ad effettuare, nel caso di errori materiali commessi dall'operatore, correzioni di DSU, precedentemente trasmesse e ancora in corso di validità, esclusivamente attraverso la specifica funzione di rettifica disponibile on-line nella sezione ISEE del sito internet dell'INPS.

Il CAF, per la ricezione e trasmissione della DSU, si impegna a definire in un apposito documento, da sottoporre all'Istituto, le specifiche tecniche, operative e di comportamento, in relazione alla normativa di riferimento, da adottare nei casi concreti.

L'INPS si riserva di effettuare ogni opportuna verifica circa la gestione delle DSU da parte dei CAF.

#### **Art. 7**

##### *Comunicazione all'utente*

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che i dati acquisiti saranno trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

#### **Art. 8**

##### *Attività di conservazione della documentazione*

Il CAF stampa le DSU in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante, è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo non inferiore a quello della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, mentre l'altra, parimenti datata, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato.

In alternativa, allo scopo di evitare l'onere di conservazione del cartaceo, il CAF, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver inviato telematicamente all'Istituto detto modulo, svolge l'attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

- creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all'Ente e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all'istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal CAF e quindi conservato come previsto dal comma precedente;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data.

La documentazione relativa ai codici fiscali consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni): essa è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, alla stregua del comma che precede.

Il risultato dell'interrogazione della banca dati telematica dell'Agenzia delle entrate può essere

conservato anche come *file* informatico, nel formato originale. Il supporto informatico (oppure il *file* informatico, conservato nel formato originale) contiene la documentazione relativa ad un solo soggetto oppure a più soggetti.

## **Art. 9**

### *Avvalimento*

Il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente convenzione trasmette all'INPS apposita comunicazione telematica che ne contiene la ragione sociale e il nome del rappresentante legale. Detta comunicazione precede l'inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.

L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF.

In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l'INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.

## **Art. 10**

### *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali*

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E' assicurato, altresì, che - al di fuori dei casi previsti dalla legge - i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Il CAF rende ai dichiaranti l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il CAF, nel ricevere la dichiarazione, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, vengono acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Attesa la rilevanza dell'interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l'inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nel presente articolo comporta la risoluzione ipso iure della

presente convenzione, salvo il risarcimento del danno.

### **Art. 11**

#### *Polizza assicurativa*

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

### **Art. 12**

#### *Compensi*

In considerazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del fatto che l'attività di assistenza per la compilazione del modello concernente la DSU comporta un impegno differenziato a seconda della consistenza del nucleo familiare, l'INPS corrisponde ai CAF i seguenti importi:

Dichiarazione ISEE	1) Valore per l'anno 2012 (fino al 14 agosto)	2) Valore dal 15 agosto 2012 al 31.12.2013
un solo soggetto	<b>€ 10</b>	<b>€ 8</b>
da due a cinque soggetti	<b>€ 13,50</b>	<b>€ 10,80</b>
più di cinque soggetti	<b>€ 16,50</b>	<b>€ 13,20</b>

Detti importi si intendono Iva esclusa.

Le dichiarazioni presentate, dopo quella già certificata, nella stessa data da parte dello stesso dichiarante o dell'appartenente allo stesso nucleo familiare, per lo stesso anno di reddito, anche presso CAF diversi, indipendentemente dai valori economici ed anagrafici non verranno retribuite. Non verranno altresì retribuite le dichiarazioni presentate, oltre le prime due certificate, in date diverse da parte dello stesso nucleo familiare, per lo stesso anno di reddito, anche presso CAF diversi, indipendentemente dai valori economici ed anagrafici.

Di seguito si riportano le dichiarazioni rientranti nelle fattispecie sopra indicate e quindi non retribuite:

- dichiarazioni identiche (stessi valori economici, patrimoniali e composizione del nucleo familiare) che vengono presentate nel medesimo giorno, anche attraverso lo scambio dei ruoli tra i vari familiari;
- dichiarazioni sottoscritte dagli appartenenti allo stesso nucleo familiare, oltre la prima, nello stesso giorno, per lo stesso anno di reddito, anche se variano i valori ISE/ISEE e quelli patrimoniali e quindi anche quelle presentate presso CAF differenti;
- dichiarazioni sottoscritte dagli appartenenti allo stesso nucleo familiare, oltre le prime due, in date diverse, per lo stesso anno di reddito, anche se variano i valori ISE/ISEE e quelli patrimoniali;

- dichiarazioni sottoscritte dagli appartenenti allo stesso nucleo familiare, in date diverse, per anni di reddito diversi, allorché vengano presentate più di due dichiarazioni.

I CAF si impegnano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa alla compilazione della DSU con i dati previsti.

### **Art. 13**

#### *Liquidazione e pagamento dei compensi*

Il soggetto abilitato emette annualmente fatture relative ai dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, consultando all'uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall'INPS sul proprio sito internet.

Gli eventuali dati scartati dalle procedure di verifica e controllo possono essere fatturati non appena resi conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS, che sarà opportunamente messo a disposizione del soggetto abilitato.

Agli effetti dell'applicazione dei compensi di cui all'art. 12 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS.

La fattura è presentata all'INPS - Direzione centrale Risorse strumentali- Via Ciriaco De Mita, 21, Roma.

Qualsiasi variazione di fattura è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il pagamento dell'acconto del compenso, nella misura del 90% dell'importo della relativa fattura, avviene entro il novantesimo giorno dalla presentazione, da parte del CAF, della fattura medesima e della verifica di regolarità di cui al comma 8 del presente articolo.

Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento delle verifiche di cui all'art. 14: in particolare, il CAF riceve il pagamento a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell'Istituto.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica del D.U.R.C. del CAF, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento (di esecuzione ed attuazione di detto decreto legislativo) e della presente Convenzione.

### **Art. 14**

#### *Verifiche e penali*

Per accertare il corretto adempimento, da parte del CAF, delle obbligazioni che discendono dall'affidamento del servizio, le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone annualmente a verifica a campione almeno il 3% delle dichiarazioni cui si riferiscono i dati trasmessi dal CAF medesimo.

Nel caso in cui dalle verifiche di cui al comma precedente emerga l'esistenza di casi di inadempimento del CAF, le Parti stabiliscono di applicare il seguente sistema di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento.

1. Ritardo nella trasmissione delle DSU alla banca dati dell'Istituto.

Per ogni dichiarazione trasmessa oltre il termine di 10 giorni viene applicata la penale commisurata al ritardo:

da 11 a 30 giorni	€	5,00
da 31 a 180 giorni	€	15,00
oltre i 180 giorni	€	30,00.

Nel conteggio dei giorni sono escluse le festività e per una sola volta il sabato e la domenica.

2. Difformità tra i dati trasmessi alla banca dati dell'Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione.  
Per le difformità tra i dati trasmessi alla banca dati dell'Istituto e quelli contenuti nelle dichiarazioni le sanzioni applicate vengono graduate come di seguito indicato:  
nel caso di difformità che non incidono sul valore finale ISE/ISEE € 5,00  
nel caso di difformità che incidono sul valore finale ISE/ISEE € 15,00.
3. Ritrasmissione dichiarazione con valori inalterati.  
Per ogni dichiarazione con valori inalterati di cui all'art. 12, ritrasmessa per un numero di volte superiore a due è applicata una penale pari ad euro 25,00.
4. Dichiarazioni presentate da soggetto inesistente o deceduto.  
Per ogni dichiarazione trasmessa e riferita a soggetto inesistente o deceduto è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata trasmissione di dichiarazioni riferite a soggetti inesistenti o deceduti comporta la risoluzione automatica della convenzione.
5. Dichiarazioni recanti firma apocrifa.  
Per ogni dichiarazione trasmessa recante firma apocrifa è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 5) comporta la risoluzione automatica della convenzione.
6. Richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del CAF.  
Per ogni richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del CAF è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 6) comporta la risoluzione automatica della convenzione.
7. Mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall'INPS.  
Per ogni caso di mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall'INPS è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 7) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

Si indica di seguito il procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali di cui al presente articolo.

La Direzione generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico dell'intero procedimento.

Le verifiche sono effettuate dalle Strutture periferiche dell'INPS territorialmente competenti.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, il CAF, in caso di richiesta ed entro 30 giorni da essa, fa pervenire alla Struttura territoriale dell'INPS copia di quanto da esso conservato ai sensi dell'art. 8.

Eseguita la verifica, la Struttura territoriale dell'INPS ne trasmette l'esito alla Direzione generale dell'INPS e al CAF.

La Direzione generale dell'INPS valida gli esiti delle verifiche e riscuote le somme dovute a titolo di penale.

La riscossione avviene per compensazione in sede di pagamento del saldo di cui all'art. 13 e, per l'eventuale eccedenza, con apposita richiesta per recupero penale.

A seguito dell'adempimento della penale, l'INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di euro 1,81 (uno/81) in caso di superamento dell'importo di € 77,47 (settantasette/47).

### **Art. 15**

#### *Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS*

Salva l'applicazione del sistema di penali di cui all'articolo precedente, l'INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente convenzione, qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell'Inps, anche diverse dalle verifiche di cui all'art. 14, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di inadempienza grave del CAF.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l'INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al CAF il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Il recesso di cui ai primi due commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.

Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione.

## **Art. 16**

### *Norma di rinvio relativa alla nuova attestazione contenente le omissioni o difformità*

Le disposizioni della presente convenzione relative al rilascio della nuova attestazione, di cui agli articoli 2 e 14, contenente le omissioni o difformità, troveranno applicazione a seguito dell'attivazione dello scambio di informazioni tra INPS ed Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 4 del Decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dall'art. 34 della legge 183 del 2010.

Le parti concordano di valutare le eventuali implicazioni di tale attività non appena si realizzerà la piena operatività dello scambio suddetto.

## **Art. 17**

### *Durata, adeguamento e risoluzione*

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013.

Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative sopravvenute impongano all'INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i CAF, l'Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 12 agli effetti di dette disposizioni.

La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.

## **Art. 18**

### *Registrazione*

Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

## **Art. 19**

### *Spese ed oneri*

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico del CAF.

## **Art. 20**

### *Foro*

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente Convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

## **Art. 21**

### *Rinvio alla normativa vigente*

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

**IL DIRETTORE DELL'INPS**

**IL RAPPRESENTANTE DEL CAF**

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: *Art. 1* (“Oggetto della Convenzione”), *Art. 2*, (“Contenuto del servizio”), *Art. 5* (“Termini per la trasmissione”), *Art. 6* (“Verifiche delle dichiarazioni”), *Art. 8* (“Attività di conservazione della documentazione”), *Art. 10* (“Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali”), *Art. 12* (“Compensi”), *Art. 13* (“Liquidazione e pagamento dei compensi”), *Art. 14* (“Verifiche e penali”), *Art. 15* (“Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’Inps”), *Art. 17* (“Durata, adeguamento e risoluzione”), *Art. 18* (“Registrazione”), *Art. 19* (“Spese ed oneri”), *Art. 20* (“Foro”), *Art. 21* (“Rinvio alla normativa vigente”).

[Luogo e data]

**IL RAPPRESENTANTE DEL CAF**